

Diecidembre Associazione Culturale Educativa Sportivo Dilettantistica

STATUTO

TITOLO I - DEFINIZIONI E FINALITÀ

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Culturale Educativa Sportivo Dilettantistica Diecidembre - acronimo: Diecidembre ACESD - , (di seguito denominata Associazione nel presente testo) costituita in Livorno, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico ed ha durata illimitata.

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive dell'ordinamento delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della L.383/2000.

L'Associazione si conforma, inoltre, alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità. Sono attività prioritarie dell'Associazione:

la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità attraverso lo sviluppo e la promozione di attività sportive dilettantistiche; la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione; l'organizzazione di manifestazioni sportive e ludico-motorie in via diretta o la collaborazione con altri soggetti per la loro realizzazione; la promozione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive e ludico-motorie; le attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e cittadini, italiani e stranieri, purché soci. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento; la promozione e lo sviluppo di nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica motoria e dello sport; la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale; il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura; la gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale sia internazionale; l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza; l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere, anche attraverso il sequestro sociale dei beni confiscati;

l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di relazioni e reti comunitarie internazionali per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani; la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini, come parte integrante del diritto di associazione; la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile; la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo; lo sviluppo di forme di eversione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine; la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei migranti delle minoranze; il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista; la promozione e la pratica delle forme di civiltà nazionale e regionale e d'impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea; la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità anche a livello internazionale, strettamente legate alla promozione di reti associative a livello europeo e mondiale, alla realizzazione d'iniziative e progetti di cooperazione ed educazione allo sviluppo e alla mondialità; la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità d'inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio; l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità; le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative e scolastiche; l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie, il tutto ai sensi delle normative vigenti in materia.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, sportive, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro la forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono i principali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO II - I SOCI

Articolo 3

Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare socio le persone fisiche, soci individuali, che si riconoscano nel presente statuto e abbiano compiuto il ventesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dall'esercente la potestà parentale e comunque non hanno diritto di voto in Assemblea.

Possono essere soci dell'Associazione le persone giuridiche, soci collettivi, che ne condividano i principi e le finalità. Sono soci collettivi, a mero titolo rappresentativo, le associazioni, anche scolastiche, i comitati, le società, le cooperative, gli enti e ogni altro tipo di organizzazione che abbia finalità non estranee a quelle previste dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge vigenti. Eventuali distinzioni di denominazione dei soci, eventualmente previste da Regolamenti sociali, possono essere poste per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comportano alcuna discriminazione nel rapporto associativo.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4

Coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne richiesta all'Associazione redigendo una domanda scritta su apposito modulo. Società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci dell'Associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda con il principio del "silenzio-assenso". All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. La delibera di non accoglimento deve sempre essere, invece, motivata in forma scritta e comunicata all'interessato con atto ricettizio; contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea, il cui giudizio è inappellabile.

La quota associativa, determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 5

I soci hanno diritto a:

partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione; a discutere ed approvare i rendiconti; ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci maggiorenni che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Articolo 6

Il socio è tenuto a:

rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione; versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti; rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione.

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Articolo 7

La qualifica di socio si perde per:

decesso; scioglimento dell'Associazione; mancato pagamento della quota sociale; dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; espulsione o radiazione.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; l'attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione; arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di danno, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 9

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

COLO III - PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 10

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

contributi associativi; eventuali oblazioni, lasciti e donazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 11

L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 Settembre e terminano il 31 Agosto di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'Associazione, e il Bilancio preventivo della stessa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il Rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Articolo 12

La revisione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Articolo 13

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci. Il residuo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 per nuovi impianti o attrezzature.

COLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14

Gli organi dell'Associazione:

sono l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Articolo 15

Partecipano all'Assemblea dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa, secondo il principio del voto singolo. Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno dieci giorni prima. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio per posta semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 10 giorni prima.

Articolo 16

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 32, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (qualora eletto) o un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 17

L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.

Articolo 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 30.

Articolo 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni Assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Articolo 20

L'Assemblea dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 5:

approva le linee generali del programma di attività; approva il rendiconto annuale; delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo; elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità d'iscrizione all'Associazione; nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta di almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini; delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica quattro anni. È composto di minimo tre membri e un massimo di undici scelti fra i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e che non ricoprano la medesima carica sociale in altre associazioni e società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un Ente di promozione sportiva, ovvero nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I. . Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

il Presidente; ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;

il Vice Presidente; coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

il Segretario; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

eseguire le delibere dell'Assemblea; formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; predisporre il rendiconto annuale; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale; deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri; deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci; stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali; curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati; decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma bimestralmente, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Articolo 27

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente può delegare la firma per atti singoli e lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali. Tali deleghe devono risultare da atti scritti e da apposite delibere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 28

(Qualora eletto dall'Assemblea) il Collegio dei Sindaci revisori è composto di tre membri, scelti anche fra i non soci, resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente - la carica di sindaco revisore è incompatibile con quella di consigliere - . Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione e vigilare sul rispetto dello Statuto. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

TITOLO V - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Articolo 29

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VI - SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 30

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni Assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto a Enti o Associazioni senza scopo di lucro che perseguano la promozione e lo sviluppo della attività sportiva dilettantistica e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 31

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.


Livorno, li 11 settembre 2015

Il Segretario

Il Presidente



ALLEGATO ALL'ATTO
N. 1568 SERIE 3
REGISTRATO IL
15 SET 2015



IL FUNZIONARIO
Mauro Elisei (*)
(*) Firma su Delega del Direttore Prov.le
Pierluigi Muscarelli

